

STATUTO

**GROUP TEVERE SERVIZI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTA' DI CASTELLO PG VIA DEI
TIGLI 12

Numero REA: PG - 275614

Codice fiscale: 03255550547

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2012 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Rep. 27199 Racc. 16788	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1. È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede	
	nel comune di Città di Castello (PG), la Società cooperativa	
	sociale di tipo b) denominata "GROUP TEVERE SERVIZI SOCIE-	
	TA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	1.2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello	
	stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che	
	è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio	
	del registro delle imprese.	
	1.3. Il trasferimento della sede in altro Comune è di compe-	
	tenza dell'assemblea dei soci.	
	1.4. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che	
	all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie,	
	uffici di rappresentanza con delibera dell'organo	
	amministrativo.	
	1.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	1.6. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rap-	
	presentanze anche altrove.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V Titolo	
	VI Capo I del codice civile e dalle leggi speciali sulla coo-	

	perazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul-	
	le società a responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimen-	
	to di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o	
	di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge	
	381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	

	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come ogget-	
	to quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in pro-	
	prio o con terzi la progettazione, programmazione e realizza-	
	zione di iniziative produttive, di servizi commerciali al fi-	
	ne di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle per-	
	sone svantaggiate che altrimenti non avrebbero nessun'altra	
	opportunità, quindi la cooperativa, anche tramite soci - la-	
	voratori o lavoratori dipendenti portatori di qualsiasi tipo	
	di handicap, emarginati, a disagio ecc., potrà attivare di-	
	rettamente, in convenzione, o in appalto le seguenti inizia-	
	tive, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	1. servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pub-	

	blici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le	
	strade; pulizia magazzini e piazzali, manutenzione del verde,	
	potatura alberi, manutenzione piscine trattamento acque, rac-	
	colta rifiuti , gestire impianti di raccolta, smaltimento,	
	recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo,	
	nonché attività relative alla raccolta differenziata dei	
	rifiuti;	
	2. Servizi di facchinaggio e tutte le attività preliminari e	
	da complemento facchinaggio stesso;	
	3. Gestione, manutenzione di impianti a destinazione collet-	
	tiva quali parcheggi pubblici e privati a pagamento, parchi,	
	musei, mostre, campi sportivi, palestre, cimiteri, giardini;	
	4. Servizi di portierato, interpretariato, traduzioni, guide	
	turistiche, hostess , per aziende , fiere, congressi,	
	biglietterie;	
	5. Servizi di sanificazione, derattizzazione, disinfesta-	
	zione;	
	6. Assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di	
	vario genere; disbrigo pratiche, richieste e ritiro certifi-	
	cati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clini-	
	ci, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e	
	corriere;	
	7. servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche,	
	pubblici esercizi e comunità;	
	8. servizi di ricezione ed ospitalità in strutture turisti-	

	che, alberghiere e di ristorazione, compreso servizio di pre-	
	notazione (Booking) Call-center, per strutture pubbliche e	
	private ;	
	9. Gestione diretta o indiretta di: Hotel, Ristoranti, bar	
	e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi, pisci-	
	ne, campeggi, strutture Ricettive in genere, pubbliche e	
	private;	
	10. Distribuzione dei pasti precotti, gestione mense e	
	self-service all'interno di strutture ricettive, aziendali e	
	pubbliche;	
	11. Promozione del territorio, valorizzazione delle risorse	
	naturali, culturali, enogastronomiche, artigianali, parteci-	
	pazione a fiere, Borse a workshop di settore nazionali e in-	
	ternazionali, sviluppo del turismo culturale e scolastico,	
	pianificazione per un'utilizzazione turistica del territorio,	
	info-point, distribuzione materiale turistico;	
	12. Marketing e comunicazione coordinamento e realizzazione	
	di campagne pubblicitarie per la promozione del prodotto tu-	
	ristico, realizzazione di azioni di comunicazione e di Marke-	
	ting pubblicitario delle aziende, concessionaria pubblica-	
	ria, vendita e affitto di tempi e spazi pubblicitari, inter-	
	mediazione di servizi pubblicitari, creazione di siti web,	
	Cd-rom, video, cartaceo;	
	13. Consulenza turistica, attività di analisi territoriali	
	per conto di enti e associazioni, con conseguente redazioni	

	di piani di miglioramento territoriali per lo sviluppo turi-	
	stico - ambientale e socio culturale; studi di fattibilità,	
	gestione rapporti con organizzazioni turistiche, pubbliche e	
	private, operanti in Italia e all'estero, osservatori turi-	
	stici e culturali, destination - card;	
	14. Progettazione e realizzazione di viaggi e visite guidate	
	su tutto il territorio regionale e regioni limitrofe, alla	
	scoperta di antichi mestieri prodotti tipici, usi-costumi,	
	tradizioni, culturali, religiosi, enogastronomici, naturali-	
	stici, preparazione di pacchetti turistici, anche su speci-	
	fica richiesta, con guide ed accompagnatori turistici, acco-	
	glienza e assistenza ai turisti. Gestione di Agenzie di viag-	
	gio.	
	15. Organizzazione, promozione e/o gestione di fiere, mo-	
	stre, convegni, eventi turistici, culturali e didattici;	
	16. Promozioni prodotti tipici e artigianato locale, alle-	
	stimento corner espositivi, eventi enogastronomici, degusta-	
	zioni, commercio al dettaglio, anche via internet, e/o in	
	occasioni di eventi, fiere, mostre in Italia e estero.	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	- Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garan-	
	zia sotto qualsiasi forma per facilitarne l'ottenimento del	
	credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	
	- Curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed im-	
	mobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento del-	

	lo scopo sociale;	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti lo-	
	cali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi	
	Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e nego-	
	zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	-La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La Cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio, la	
	elaborazione e la realizzazione di progetti e delle iniziati-	
	ve diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per lo svol-	

	gimento delle attività in seno alla società stessa.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori	
	le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :	
	a) soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione, possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro at-	
	tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	e che siano in possesso dei requisiti di legge;	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Leg-	
	ge n. 381/91;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per	
	gli effetti della legge 381/91Possono altresì esser socie	
	persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese in effettiva concorrenza, o par-	

	tecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effet-	
	tiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro for-	
	mazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato .	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	

	godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del co-	
	dice civile .	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportu-	
	nità del suo inserimento nell'impresa; Verificatasi una causa	
	di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima	
	della scadenza del periodo di formazione o d'inserimento fis-	
	sato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	

	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad Eu-	
	ro 500,00 né superiore al limite massimo fissato dalla	
	legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	d) L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Or-	
	gano amministrativo, specificando:	
	- il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	

	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la	
	cittadinanza;	
	- l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per	
	l'ammissione;	
	- l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di	
	sottoscrivere;	
	- di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale	
	regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi so-	
	ciali competenti;	
	- le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già	
	iscritto;	
	- le quote da sottoscrivere;	
	e allegando:	
	- copia del documento d'identità;	
	- copia del titolo di studio;	
	- certificato del casellario giudiziario	
	- stato di famiglia	
	- documentazione attestante le proprie esperienze professio-	
	nali attinenti le attività svolte dalla cooperativa	
	- Curriculum Vitae	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di persone giuridiche oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza di incompatibi-	
	lità, delibera sulla domanda secondo criteri non discrimina-	
	tori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta. La delibera di ammissione diventa operativa ed è	
	annotata nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante so-	
	cio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso	
	un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di	
	ammissione diventa inefficace.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	

	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- taxa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	segreteria determinate ogni anno dall'assemblea dei soci su	
	proposta dell'Organo amministrativo;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	c) I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed impli-	
	chino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso	
	dell'organo amministrativo possono prestare lavoro subordina-	
	to a favore di terzi esercenti imprese aventi soggetto analo-	

	go o affine a quello della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non	
	può essere parziale.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	d) che non rispetti le regole del presente statuto.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	

	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-	
	cessivi art. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incurra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regola-	
	mento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01	

	e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività	
	di volontariato presso la cooperativa così come meglio speci-	
	ficato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deli-	
	berazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabi-	
	li quali notevoli inadempimenti;	
	h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo inde-	
	gno di appartenere alla cooperativa;	
	i) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena	
	che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici	

	uffici, per fallimento del socio.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 39 e	
	seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	

	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	

	sponsabilità dei soci (cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di € 1.000,00 (mil-	
	le,00)	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	

	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-	
	ra di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	

	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera	
	d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	

	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad Euro	
	500,00 né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	

	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente	
	e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno (31)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	

	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	

	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le ri-	
	sultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori ,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	
	TITOLO AVI	
	ORGANI SOCIALI	

	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) L'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A/R, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordi-	
	ne del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché	
	in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda con-	
	vocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori ed il sindaco, se nominato, sono presenti o informa-	
	ti della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	

	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dell'Organo di controllo;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	

	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	

	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre	
	(3) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	

	numero di Consiglieri variabile da due a cinque, eletti dal-	
	l'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, eleg-	
	ge, tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presiden-	
	te ad eccezione dei primi che vengono nominati tramite atto	
	costitutivo.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	anche dietro domanda, da un amministratore, o dal Collegio	
	Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede o in	
	altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un	
	riscontro della spedizione del ricevimento, compresi il fax,	
	la posta elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve es-	
	sere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta e-	
	lettronica e allo specifico recapito che siano stati espres-	

	samente comunicati dall'Amministratore da spedirsi almeno	
	cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la mag-	
	gioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori	
	presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Non è ammesso il voto di rappresentanza. L'amministratore	
	che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute an-	
	che non consecutive, può essere considerato decaduto ad in-	
	sindacabile giudizio dell'organo amministrativo.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di ammini-	
	strazione è stato riconosciuto.	
	Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione,	
	nomina un segretario che può essere estraneo al consiglio.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa,	
	che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assem-	
	blea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e	
	al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esempli-	
	ficativo, al Consiglio di amministrazione spetta, pertanto,	
	fra l'altro:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei	
	soci;	

	- redigere i bilanci di esercizio;	
	- compilare eventuali regolamenti interni;	
	- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, per-	
	mutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più am-	
	pie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare al-	
	le ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, a-	
	vallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e	
	cartolari in genere;	
	- compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di	
	credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovven-	
	zioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;	
	- conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non	
	soci;	
	- trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso	
	comune;	
	- istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi	
	secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza;	
	- assumere e licenziare il personale della società, fissando-	
	ne le mansioni e le retribuzioni;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	- concedere, postergare o cancellare ipoteche;	

	- impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e	
	rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdiziona-	
	li, come meglio previsto nel successivo art. 25;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	- curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fisca-	
	li obbligatori e sussidiari.	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrati-	
	vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e prov-	
	vedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	33.1. Rappresentanza della società	
	La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in	

	giudizio, al Presidente e al vice Presidente disgiuntamente.	
	Per operazioni di importo superiore ad € 50.000,00 (cincuan-	
	tamila/00) è necessaria la firma congiunta del Presidente e	
	del Vice Presidente a pena di inefficacia degli atti	
	compiuti.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed il Sindaco, se nominato, ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal sindaco , se nominato, nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costitui-	
	ta da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	

	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal sindaco , se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammi-	
	nistrazione. In caso di mancanza del Sindaco, l'Amministrato-	
	re unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a con-	
	vocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla	
	sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del sin-	
	daco, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Ammi-	
	nistratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	

	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	La società può nominare il sindaco o il revisore, iscritti al	
	Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	Nel caso di nomina di un sindaco, allo stesso è affidata la	
	revisione legale dei conti.	
	La nomina del sindaco è obbligatoria qualora ricorrano i pre-	
	supposti di cui all'art. 2477 del codice civile.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	zioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	

	o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è	
	amministrato.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €	
	250.000,00 (duecentocinquantamila,00). Ai fini della determi-	
	nazione del valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.	
	10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie comprese quelle di valore	
	indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazio-	
	ne della cooperazione.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	

	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi nove dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi chiedano una pro-	
	roga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di con-	
	ciliazione della cooperazione per non più di una sola volta	
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso	
	in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro ca-	
	so in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-	
	tezza dell'accertamento o al rispetto del principio del con-	
	traddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei	
	due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplina-	
	ta dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Ca-	
	mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigo-	
	re al momento della produzione della domanda.	

	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	

	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. .	
	In particolare ai sensi dell' articolo 2514 la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali previ-	
	ste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	

	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresi che il superamento del parametro numerico ha raggiun-	
	to un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Orga-	
	no amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per ade-	
	guare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni,	
	sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non	
	sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	F.to Anita Tizzi	
	F.to Carlo Ghigi	
	F.to Eleonora Razzolini	
	F.to Federico Cerbella	
	F.to Marianna Bicchi	
	F.to Canonichesi Tiziana	
	F.to Valentini Sandro	
	F.to Bianconi Pietro	
	F.to Pettinari Nicoletta	
	F.to Mario Biavati Notaio	